

ALLEGATO A - “Determinazioni per l’applicazione della misura degli investimenti inserita nel Programma nazionale di sostegno ed individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione delle domande – Campagna 2020/2021”

1. Finalità della misura

1.1 In applicazione dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, degli articoli 32 e seguenti del Regolamento delegato (UE) 2016/1149 del 15 aprile 2016, dell'articolo 14 del Regolamento di esecuzione UE 2016/1150 del 15 aprile 2016 e del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017, con il presente atto vengono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione della misura degli investimenti (di seguito “misura”), finalizzata all’adeguamento delle strutture aziendali per migliorare il rendimento globale delle imprese, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda di mercato, e al conseguimento di una maggiore competitività.

1.2 La misura viene attuata nel rispetto del criterio di complementarità con le azioni e le tipologie di investimenti previste nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (PSR Regione Toscana) e nel rispetto delle disposizioni ministeriali di cui al decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 (Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti).

2. Definizione della misura e ambito di applicazione

2.1 Sono oggetto di finanziamento gli investimenti materiali e immateriali collegati alla trasformazione delle uve da vino, all’imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino.

2.2 La misura si applica sull'intero territorio regionale.

2.3 Sono finanziabili esclusivamente le domande di sostegno relative a progetti di investimento di durata annuale.

3. Dotazione finanziaria e limiti di intervento

3.1 La dotazione finanziaria complessiva assegnata alla misura è pari ad Euro 6.000.000.

3.2 Il contributo è concesso a saldo dell’investimento ed è pari al 40% della spesa effettivamente sostenuta (IVA esclusa) per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, del Titolo I dell’allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Tale limite è ridotto al 20% se l'investimento è realizzato da una impresa intermedia, ovvero che occupa meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro e per la quale non trova applicazione l’articolo 2, paragrafo 1, del Titolo I dell’allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, così come definita al comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 911/2017, e al 19% se l'investimento è realizzato da una grande impresa, ovvero che occupa più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, così come definita al comma 3 del medesimo articolo 5 del D.M. n. 911/2017.

3.3 L’importo minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 15.000,00 Euro; l’importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a Euro.200.000,00. La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato

in istruttoria di ammissibilità, scenda al di sotto del suddetto limite minimo. La domanda di pagamento è esclusa qualora il contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scenda al di sotto di tale importo minimo.

3.4 L'aiuto viene versato solo dopo l'effettiva e completa realizzazione del progetto proposto e al sua rendicontazione e dopo l'effettuazione dell'accertamento della spesa da parte di ARTEA.

3.5 Gli investimenti devono essere finalizzati al miglioramento della produzione, all'adeguamento alla domanda del mercato e ad una maggiore competitività dell'impresa. Pertanto gli investimenti devono comportare un miglioramento della qualità dei prodotti.

4. Soggetti beneficiari

4.1 In attuazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 911/2017 i beneficiari dell'aiuto sono le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:

- a) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione.

4.2 I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'allegato II Parte IV del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

4.3 Non rientrano nella categoria dei beneficiari della misura, le imprese che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino (enoteche, punti vendita, ecc.).

4.4 Ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) 1308/2013, non è concesso il sostegno alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

4.5 Accedono ai contributi i soggetti che, hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di vendemmia di cui agli articoli 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione del'11 dicembre 2017, relativa alla campagna viticola 2019/2020 e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dispongano del fascicolo aziendale aggiornato ed abbiano completato il passaggio dallo schedario viticolo alfanumerico allo schedario grafico, secondo quanto disposto al punto 22.1 della deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018, n. 103 (Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative e dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo).

5. Spese ammissibili

5.1 Gli investimenti ammissibili sono i seguenti:

- a) acquisto di macchine, impianti e attrezzature, compresi i programmi informatici per investimenti collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e immagazzinamento del vino;
- b) acquisto di strumentazione, attrezzature informatiche e software per la valutazione e analisi di parametri fisico/chimici dei prodotti lavorati, nonché per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti stessi;
- c) spese tecniche e/o di progettazione riferite alle spese di cui alle precedenti lettere a) e b).

5.2 Le spese tecniche e/o di progettazione di cui al precedente punto 5.1, lettera c) sono ammesse nel limite del 3% sul totale della spesa ammessa al netto delle spese tecniche e/o di progettazione:

5.3 Le spese tecniche e/o di progettazione sono ammesse purché giustificate da adeguata relazione tecnica che illustra il servizio svolto e dalla relativa documentazione di spesa.

5.4 Le spese ammissibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo ed entro e non oltre i termini stabiliti da ARTEA nel proprio provvedimento.

5.5 Gli investimenti oggetto di aiuto non possono formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 45, e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici, in particolare nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo Sviluppo Rurale (azioni finanziate dal FEASR).

5.6 Non sono ammissibili gli investimenti che:

- al momento della presentazione della domanda hanno già avuto l'ammissibilità alla concessione di un aiuto in altri procedimenti di finanziamento pubblico previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie, anche se viene rinunciato a tale ammissibilità successivamente all'emanazione del bando sulla misura degli investimenti da parte di ARTEA;

- sono finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);

- siano semplici investimenti di sostituzione ossia non conseguano le finalità di cui al precedente punto 1.1;

- sono relativi alla realizzazione di opere di carattere edile/strutturale, anche di servizio ai macchinari;

- sono sostenuti in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate.

5.7 Non sono inoltre ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA;

- altre imposte e tasse;

- caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda; tali spese devono essere indicate nella domanda di pagamento a saldo, ma non è concesso alcun contributo;

- consulenze qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;

- viaggi, trasporto, montaggio, spedizione merci e spese doganali;

- interessi passivi;

- garanzie bancarie o assicurative;

- opere di manutenzione ordinaria e opere provvisorie anche se connesse agli investimenti;

- acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usati e/o riparazioni;

- investimenti non coerenti o funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;

- materiali di consumo o investimenti normalmente ammortizzabili in un anno;

- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;

- l'acquisto di terreni e fabbricati.

5.8 La verifica della complementarietà e dell'assenza del doppio finanziamento fra PSR e OCM vitivinicola viene effettuata sulle singole voci di spesa. Nella predisposizione delle modalità operative della misura e delle procedure tecnico amministrative per la presentazione delle domande

e la definizione della loro istruttoria, ARTEA tiene conto delle procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM, emanate dall'Autorità di gestione del PSR della Regione Toscana.

6. Criteri di priorità

6.1 Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati:

Riferimento	Criterio	Punteggio
A	Investimenti che hanno effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale -(Articolo 36 del Regolamento UE 2016/1149). Al fine dell'attribuzione del punteggio, alla domanda di contributo deve essere allegata una apposita relazione tecnica, firmata da un tecnico professionista abilitato, nella quale viene descritto il progetto proposto, ed i risultati conseguibili una volta realizzato, in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad un minore consumo energetico, permettendo di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili. Il punteggio viene attribuito se l'intero investimento è realizzato con le modalità sopra descritte.	25
B	Intera produzione aziendale oggetto di trasformazione ottenuta da uve certificate biologiche ai sensi dei Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) . 203/2012 e conseguente normativa nazionale di attuazione.	25
C	Imprese condotte da giovani agricoltori (titolare o legale rappresentante) con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni (il titolare o legale rappresentante non deve aver compiuto 41 anni al momento della presentazione della domanda).	25
D	Impresa che esercita la seguente attività: produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci anche ai fini della sua commercializzazione.	25
TOTALE		100

6.2 Relativamente al criterio di priorità di cui alla lettera C), in caso di società, per l'attribuzione del punteggio si fa riferimento al legale rappresentante, ad eccezione della società semplice per la quale si fa riferimento al soggetto firmatario della domanda.

6.3 I requisiti di priorità di cui alle lettere B), C) e D) del precedente punto 6.1, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

6.4 In caso di parità di punteggio, è data la precedenza al richiedente più giovane alla data di chiusura del bando. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa

riferimento all'età del legale rappresentante; per la società semplice si fa riferimento all'età del soggetto firmatario della domanda.

7. Presentazione delle domande di contributo, definizione della graduatoria, controlli e liquidazione del contributo

7.1 La domanda di aiuto viene presentata ad ARTEA secondo le modalità e le disposizioni stabilite da ARTEA medesima con riferimento anche alle disposizioni nazionali in materia..

7.2 ARTEA procede alla definizione della graduatoria delle domande; la pubblicazione della stessa ha veste di comunicazione personale al richiedente.

7.3 ARTEA determina le procedure e svolge le istruttorie di ammissibilità e di saldo e dispone il pagamento del contributo a saldo.

7.4 La liquidazione del contributo avviene esclusivamente con il pagamento a saldo entro il 15 ottobre 2021, previa presentazione della domanda di saldo entro i termini e con le modalità stabilite da ARTEA.

7.5 Le domande ammissibili ma non finanziate alla data del 15 ottobre 2021 per mancanza di fondi, decadono.

7.6 Può essere presentata una sola domanda di sostegno per ciascuna Unità Tecnico Economica (UTE), a condizione che l'investimento sia ubicato nella medesima UTE.

8. Vincoli

8.1 In attuazione dell'articolo 50, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1308/2013, è prevista la conservazione degli investimenti oggetto di contributo per cinque anni dalla data della liquidazione del contributo. L'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, debitamente comunicati entro il termine di 15 giorni lavorativi (ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 640/2013) dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche e sanzioni da parte di ARTEA.

8.2 Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile secondo le modalità definite da ARTEA con il proprio provvedimento (per esempio marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 - PNS Misura Investimenti e la relativa campagna di riferimento. Tale identificazione è a cura del beneficiario, che deve apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo. La mancata apposizione del contrassegno pregiudica l'esito positivo dell'accertamento.

9. Modifiche

9.1 Vengono ammesse modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'articolo 53 del Regolamento (UE) n. 1149/2016 della Commissione, secondo le indicazioni formulate da ARTEA.